



CITTA' DI FELTRE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 1 del 13/02/2019

- U. O. Polizia Locale

Oggetto: Macellazione a domicilio ovicaprini destinati al consumo familiare fino al 31/12/2019

IL SINDACO

Visto il R.D. 3298/1928, art. 13 che disciplina la macellazione degli animali a domicilio;

Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare;

Visto il Reg. CE 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione;

Vista la nota prot. 5565/2019 del 29/01/2019 del Direttore del Servizio Veterinario Igiene alimenti di origine Animale e loro Derivati dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti;

AUTORIZZA

la macellazione degli ovicaprini destinati al consumo familiare provato può essere eseguita a domicilio **fino al 31/12/2019**.

In osservanza all'art. 13 del R.D. 3298/28 gli interessati devono avvisare **almeno 48 ore lavorative prima** il Servizio Veterinario dell'ASL che procederà all'ispezione sanitaria tramite il Veterinario incaricato.

Il Servizio è assicurato tutti i giorni, **esclusi i giorni festivi ed il sabato**, previo orario concordato con l'interessato (Ufficio di Belluno tel. 0437/943941 – Ufficio di Agordo tel. 0437/645237 – Ufficio di Pieve di Cadore tel. 0435/341420 – Ufficio di Feltre tel. 0439/883063).

Al completamento della ispezione delle carni il Veterinario rilascerà la certificazione di idoneità delle stesse al consumo privato.

La tariffa per l'attestazione sanitaria degli ovicaprini macellati è fissata dal Tariffario Unico Regionale (DGR 2714 del 29/12/2014 e s.m.i. DGR 1251 del 28/09/2015): **Euro 15,00** per il primo capo sottoposto a visita sanitaria e **Euro 8,00** per ognuno dei capi successivi + **Euro 20,00 per spese di trasferta**.

E' consentita la macellazione a domicilio di 10 capi di ovicaprini/anno per nucleo familiare.

E' vietata la macellazione degli ovicaprini nelle ore notturne e nei giorni festivi.

E' vietata la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente storditi con la pistola a proietto captivo, di cui tutti i norcini devono essere provvisti, nel rispetto della norma relativa al benessere animale.

Le macellazioni di animali di altra specie devono essere effettuate soltanto presso i macelli riconosciuti, salvo specifiche deroghe.

E' vietata la macellazione degli ovicaprini per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati.

E' altresì vietata la commercializzazione, la cessione o qualunque utilizzo pubblico delle carni degli ovicaprini macellati per uso privato o dei loro derivati.

E' vietato in via assoluta la lavorazione delle carni prima che sia stata accertata dal sanitario la loro commestibilità.

Le attrezzature e gli utensili e i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igieniche sanitarie.

Il personale addetto alla macellazione deve adottare le buone pratiche di lavorazione e rispettare, per quanto possibile, le fondamentali norme igieniche.

Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del RD 3298/28, è punito per il combinato disposto dell'art. 62 R.D. 3298/1928 che rimanda all'art. 358 del T.U.LL.SS. 1205/1934, come modificato dall'art.16 del D.lgs. n. 196 del 1999, con la sanzione da un minimo di € 1.549,00 ad un massimo di € 9.296,00.

Chi vende carni (o prodotti derivati) di animali macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lvo 193/07 oppure da € 3.000,00 a € 18.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.Lvo 193/07.

Per quanto concerne alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali si richiama per quanto applicabile il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 (in *G.U.* n. 272 del 20 novembre 2013) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (13G00175)

In via generale il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi della Delibera Consiglio Comunale n. 114 del 31/10/2001 da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, salva l'applicazione specifica di legge in materia.

Si richiama la Legge 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni indicate.

Il Sindaco
Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.